

N. 1107 R. G. A. C. C.

Anno 2009

G.I.: dr. Enrico Quaranta

Sezione Civile

Oggetto: **appello gdp - risarcimento**

Nuovo rito

danni



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Distaccata di Portici

in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta, ex art.

352 c.p.c. ha pronunciato la presente

SENTENZA

TRA

R. GENNARO e **D. MARIA** entrambi residenti in (omissis)

- **appellanti** -

E

K. ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., (omissis)

- **appellata** -

NONCHE'

DEUTSCHE LUFTHANSA AG, in persona del suo legale rappresentante p.t., sig.

Wolfgang Schmidt, elettivamente domiciliata in (omissis)

- **appellata** -

E

T. SRL in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. (omissis)

- appellata -

nell'appello avverso alla sentenza n. 616/09 del 9.2.2009 del giudice di pace di Portici.

CONCLUSIONI:

le parti concludevano in via discorsiva al verbale d'udienza del 4.3.2011, da intendersi qui per ripetuto e trascritto.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. Gennaro R. e Maria D. convenivano dinanzi al gdp di Portici la T. Srl e la K. G. Tours SpA, onde vederle condannate al risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita di un giorno di vacanza, causata dalla partenza posticipata dal 10.10.2005 all'11.10.2005 del volo Lufthansa n. 3849 con destinazione Francoforte, in occasione del proprio viaggio di nozze e per effetto dell'acquisto presso la prima del 17.9.2005 di un pacchetto turistico denominato Romantic Australia.

Si costituiva ivi la T., chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.

Si costituiva pure la K., invocando termini per la chiamata in causa della compagnia aerea, eccependo la decadenza degli attori dal diritto al risarcimento danni per decorso del termine di reclamo previsto ex lege e, comunque, chiedendo la reiezione delle avverse istanze.

Ritualmente evocata, si costituiva pure la Lufthansa, aderendo nella sostanza alle difese della chiamante.

Espletata la fase istruttoria, mediante l'assunzione della prova diretta e contraria articolata dalle parti, raccolte le opposte conclusioni, con la sentenza n. 616/09 il gdp rigettava la domanda, per intervenuta decadenza degli attori dal diritto al

risarcimento dei danni subiti.

Avverso tale pronunzia proponevano appello i sigg. R. - D., deducendo l'erronea e falsa applicazione della legge, l'omessa ed insufficiente motivazione.

Resistevano al gravame i convenuti, invocandone il rigetto.

Sulle conclusioni articolate dalle parti all'udienza del 4 marzo 2011, il giudice introitava la decisione, con termini di rito per comparse e repliche.

In primo luogo l'appello principale va dichiarato ammissibile.

L'art. 342 cpc richiede, come noto, la specificità dei motivi d'impugnazione.

Tale norma è intesa nel senso che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello "possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice

del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento

alle statuizioni adottate dal primo giudice" (Cass. civ., Sez. Unite, 25/11/2008, n.

28057, Presidenza del Consiglio dei Ministri C. G.R., Mass. Giur. It., 2008, CED

Cassazione, 2008, Platinum Utet 2010).

Più in generale, il presupposto deve essere valutato raffrontando le ragioni della

censura e quelle che sorreggono la decisione sul punto oggetto d'impugnazione (

in termini, Cass. Civ. 24.8.2007, n. 17960).

Nel caso che occupa le doglianze formulate dagli appellanti attengono ad

un'erronea interpretazione operata dal giudice di prime cure delle norme di diritto

applicate nonché ad una sostanziale omessa motivazione sull'unico punto decisivo

della controversia.

Nel far ciò essi hanno fatto riferimenti copiosi e dettagliati alla dottrina e

giurisprudenza a sostegno della tesi avversa a quella perorata dal gdp,

sottoponendo quindi la decisione alle critiche ut supra.

Nei suddetti termini non può che concludersi che gli istanti abbiano fatto preciso

ossequio ai dettami dell'art. 342 cit.

In buona sostanza, la questione oggetto di controversia attiene all'interpretazione

del termine previsto dall'art. 98, comma 2, codice consumatore, per la

presentazione e l'inoltro al tour operator del reclamo in ipotesi di violazione degli

obblighi connessi alla corretta esecuzione del contratto di pacchetto turistico.

E' noto a quest'ufficio che vi sia controversia sul punto, ricorrendo opposti

orientamenti autorali e giurisprudenziali a sostegno di contrapposte tesi, che

riconoscono o denegano natura decadenziale al termine in discorso.

Del resto le parti in lite non hanno di certo omissso di argomentare le rispettive

posizioni al riguardo.

Sicuramente risulta pacifico tra i contraddittori che la proposizione nel rimedio nel

termine decadenza costituisca condizione dell'azione, la cui dimostrazione incombe

evidentemente a chi agisce.

Appare altrettanto pacifico che gli odierni appellanti non abbiano di fatto rispettato

il termine di dieci giorni dettato dall'art. 98, comma 2, cit. per l'inoltro del proprio

reclamo, a fronte della perdita di un giorno di viaggio causata dalla mancata

partenza del volo con destinazione Francoforte su cui dovevano salire.

Rimane da valutare in diritto, allora, la natura del termine de quo.

I contrasti richiamati fondano sul fatto che la norma citata utilizzata il termine

"può" e non "deve", a proposito del reclamo attribuito al turista.

Il Tribunale ritiene di condividere la tesi più restrittiva e sfavorevole al

consumatore.

In particolare, non può tacersi che la natura decadenziale del termine dettato dalla legge può cogliersi in via interpretativa, non necessitando all'uopo un'espressa previsione di legge.

Più specificamente, per affermare detta natura (per un termine previsto dalla legge o da un negozio) non è necessario che sia espressamente prevista la decadenza, essendo sufficiente che, in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che dalla mancata osservanza derivi la perdita del

diritto (Cass. civ., Sez. I, 15/09/1995, n. 9764 F.I.A.R. C. Min. difesa, Mass. Giur. It., 1995).

Orbene, tenuto conto del tenore dell'art. 98 cit., peraltro recepito dall'art. 16 delle condizioni generali di contratto della K. applicabili al rapporto (dove si dice che il

cliente può presentare reclamo entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nella località di partenza), non può che convenirsi che detti termini, laddove funzionali a consentire all'organizzatore di rimediare immediatamente ad eventuali manchevolezze o inconvenienti o almeno a porlo tempestivamente in condizioni di avere conoscenza di quanto lamentato, al fine di permettergli adeguate risposte, devono essere ritenuti di carattere perentorio, con natura giuridica di decadenza (Trib. Napoli, Sez. VIII, 10/03/2006, Dir. Turismo, 2007, 3, 245, MARINO).

Le considerazioni appena svolte deve tener conto del resto di altri due profili che appaiono decisivi: uno, che attiene al fatto che l'art. 86 del codice del consumatore ha collocato la norma sulle modalità del reclamo del turista tra gli elementi del contratto turistico, lasciando così intuire la natura necessaria e non accessoria di tale indicazione; l'altro, che riguarda l'ontologica appartenenza alla

vendita del contratto di cui si discute (in termini, cfr: "La vendita di pacchetti turistici ben può essere assimilata alla vendita in generale: contratto, quest'ultimo, nel quale la denuncia di vizi di cui all'art. 1495 c.c. non richiede speciali formalità" Trib. Bologna, Sez. II, 22/05/2007, XX C. A.di V.G. e c. s.n.c. e altri, Massima redazionale, 2007).

Ebbene tale appartenenza non giustificherebbe alcuna deviazione della disciplina sui pacchetti turistici rispetto a quella dettata in sede codicistica e consumeristica in materia di vendita di beni mobili.

Come noto, infatti, sia l'una che l'altra delle regolamentazioni richiamate, pongono in capo all'acquirente termine decadenziali nella denuncia dei vizi, peraltro anche piuttosto brevi (per il consumatore, di due mesi dalla scoperta).

La scelta si giustifica onde consentire al venditore di apprestare tempestivi rimedi e di verificare, altrettanto tempestivamente, l'esistenza dei vizi e le ragioni della loro insorgenza.

Le necessità da ultimo riferito ricorrono all'evidenza maggiormente ove si tratti di una vendita di un bene destinato a rapido consumo, come il pacchetto turistico, laddove la componente del tempo per le verifiche e le soluzioni del caso non può che essere improntato a forte celerità.

Del resto, il lasso temporale concesso ben si coniuga anche le esigenze del consumatore che, nei dieci giorni previsti, comunque a caldo rispetto alla lesione dei diritti e delle aspettative vantate, può sporgere le denunce ritenute al tour operator.

Le valutazioni svolte consentono di ritenere pertanto l'infondatezza del gravame, pur in base alle motivazioni offerte in questa sede.

La particolarità della questione decisa, unitamente all'effettivo contrasto

interpretativo cui essa da tuttora origine, fa ritenere la sussistenza di giusti motivi

per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione di Portici, in composizione monocratica, in persona

del Giudice dr. Enrico Quaranta, ex art. 352 c.p.c. pronunciando in via definitiva

sull'appello principale proposto da **R. GENNARO** e **D. MARIA** nei confronti di **K.**

ITALIA SPA, di **DEUTSCHE LUFTHANSA AG** e di **T. SRL**, avverso alla sentenza n.

616/09 del 9.2.2009 del giudice di pace di Portici, disattesa ogni altra istanza,

difesa o eccezione, così provvede:

a) rigetta l'appello;

b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Portici, il 18 luglio 2011.

Il Giudice Unico

(dr. Enrico Quaranta)

CASO.it